

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 110 del 13 dicembre 2016

INDICE

TITOLO 1. ASPETTI GENERALI

Art. 1 Scopo del regolamento	pag. 3
Art. 2 Riferimenti normativi	pag. 3
Art. 3 Competenze comunali	pag. 4
Art. 4 Definizioni	pag. 5
Art. 5 Descrizione classi acustiche e relativi valori limite di rumorosità	pag. 10
Art. 6 Piano di risanamento acustico delle imprese	pag. 11

TITOLO 2. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7 Disposizioni generali	pag. 12
Art. 8 Cantieri edili, stradali ed assimilabili	pag. 13
Art. 9 Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico	pag. 16
Art.10 Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. 20
Art.11 Casi particolari - eventi concomitanti, concessione patrocinio, eventi organizzati dal comune	pag. 20
Art.12 Dehors	pag. 21
Art.13 Discoteche	pag. 21

TITOLO 3. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE SVOLTE ALL'APERTO

Art.14 Servizio di igiene urbana	pag. 22
Art.15 Manutenzione aree verdi pubbliche	pag. 22
Art.16 Manutenzione aree verdi private	pag. 22
Art.17 Artisti di strada	pag. 23
Art.18 Attività agricole	pag. 23
Art.19 Altre attività	pag. 23

TITOLO 4. IMPIANTI ED ATTREZZATURE RUMOROSE

Art.20 Disposizioni generali	pag. 25
Art.21 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici	pag. 25
Art.22 Dispositivi antigrandine e per l'allontanamento dei volatili	pag. 26
Art.23 Gruppi elettrogeni	pag. 26

TITOLO 5. INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO VEICOLARE

Art.24 Inquinamento da traffico veicolare _____ pag. 27

TITOLO 6. ESPOSTI, CONTROLLI e SANZIONI

Art.25 Esposti _____ pag. 30

Art.26 Controlli _____ pag. 30

Art.27 Sanzioni e Provvedimenti restrittivi _____ pag. 30

Art.28 Esclusioni _____ pag. 31

TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI

Art.29 Fondo comunale _____ pag. 32

Art.30 Norme abrogate _____ pag. 32

Art.31 Allegati _____ pag. 32

Art.32 Entrata in vigore _____ pag. 32

Elenco Allegati _____ pag. 33

TITOLO 1 - ASPETTI GENERALI

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato dal Comune per l'attuazione della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, ai sensi articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 e s.m.i. "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*" e dell'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n. 52 del 20 Ottobre 2000 e s.m.i. "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*".

Non sono disciplinate dal presente regolamento:

- le sorgenti di rumore che sono fonte di disturbo per le occupazioni ed il riposo delle persone quali: schiamazzi, strepiti di animali, televisori ad alto volume, giochi per bambini, strumenti musicali utilizzati per diletto per i quali è prevista l'applicazione degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, dell'art. 659 "Disturbo della quiete pubblica" del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile;
- le problematiche inerenti all'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme di riferimento del presente regolamento sono:

- Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*";
- Decreto Ministeriale 16 Marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico*";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 Marzo 1998 "*Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica*";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Aprile 1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo*" (con le modifiche introdotte dalla Legge 31 Luglio 2002 n. 179);
- Legge Regionale 20 Ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";
- Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 85 - 3802 del 6 Agosto 2001 "*Criteri per la classificazione acustica del territorio*";
- Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 9-11616 del 2 Febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*";
- Deliberazione Giunta Regionale Piemonte n. 46 - 14762 del 14 Febbraio 2005 "*Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico*";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-4049 del 27 Giugno 2012 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 Ottobre 2000, n. 52*";
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 227 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge*

30 Luglio 2010, n. 122”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 03 Aprile 2001 n. 304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della Legge 26.10.1995 n. 447”;
- Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
- Legge Regionale 15 Luglio 2003, n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- Legge 24 Novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;
- Circolare Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali, prot. n. 4989/DB10.13 del 29.03.2013, “Osservazioni sulle disposizioni normative di semplificazione introdotte nel 2011 in materia di valutazione di impatto e clima acustico (D.P.R. 227/2011 e L. 106/2011), redatte dall'A.R.P.A. - Area Funzionale Tecnica, Commissione Rumore e Vibrazioni”;
- Guida agli adempimenti amministrativi per la prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di autorizzazione degli esercizi di somministrazione pubblica della Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale prot. n. 12140/A19050 del 30.07.2015;
- Regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (C.O.S.A.P.) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/02/2000, Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 15/01/2001, n. 20 del 25/02/2002, n. 31 del 10/03/2003, n. 197 del 15/12/2003, Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 62 del 28/06/2004, Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/2/2014;
- Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 20.05.2009;
- Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 312 del 31.05.1983;
- Piano Generale del Traffico Urbano approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 411 del 28.12.2008;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e suo regolamento di attuazione per l'esecuzione del Testo Unico approvato con Regio Decreto 06.05.1940 n. 635

ART. 3 - COMPETENZE COMUNALI

Limitatamente all'argomento trattato dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 447/1995 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico” al Comune compete:

- 1) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- 2) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- 3) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i., avvalendosi degli organi dotati dell'idonea strumentazione;
- 4) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di rumorosità, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

- 5) l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanita' o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attivita' che impiegano sorgenti sonore.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della L.R. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", il Comune adegua i propri regolamenti, o ne adotta uno specifico, definendo apposite norme per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di rumorosità.

Alle Province competono le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della L. 447/1995, nel caso di attività produttive, sia di beni che di servizi, soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e in caso di problematiche ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 "*Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212*" e s.m.i., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Apparecchiatura elettroacustica: complesso di elementi meccanici, elettrici, ecc., atti a un determinato scopo (ad esempio: televisore, radio), congegno, dispositivo, macchina, strumento.

Attività accessoria: che si accompagna a ciò che è o si considera principale, quindi secondario, marginale, complementare, ha funzione accessoria ciò che non è indispensabile al funzionamento di un'azienda;

Attività ricreativa: attività che ha lo scopo di dare sereno svago alla mente e allo spirito (musica, spettacolo, lettura, gioco, artistica, manuale, sportiva, creativa ecc...) esercitata al fine di stimolare l'aggregazione sociale.

Attività rumorosa: attività che causa l'introduzione di rumori nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno di intensità tale da provocare fastidio o disturbo al riposo, alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Attività rumorosa temporanea: si intende qualsiasi attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile che presenta le seguenti caratteristiche:

- viene esercitata in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico;

- viene esercitata mediante l'utilizzo di macchinari, apparecchi, impianti che producono emissioni sonore di valore superiore a quelli stabiliti per le varie classi acustiche dalla normativa vigente oppure lavorazioni manuali che prevedono l'uso di attrezzi manuali che possono disturbare la quiete;
- si conclude in un lasso di tempo limitato e definito;
- viene eventualmente svolta in sedi provvisorie non destinate stabilmente a tale attività.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Altre attività: manutenzione di aree verdi pubbliche o private, spazzamento e igiene del suolo pubblico (aree mercatali e strade), raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..

Cantieri: quali cantieri edili, stradali, ferroviari o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera.

Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Impianto di diffusione sonora: insieme di apparecchi indispensabili per un determinato fine che concorrono ad uno stesso scopo come quello di sonorizzare un ambiente.

Impianti tecnologici: ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scaldia acqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, ecc..

Infrastruttura: il complesso degli impianti e delle installazioni occorrenti all'espletamento dell'attività lavorativa.

Infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa.

Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A: indicato dalla sigla L_{Aeq} rappresenta il valore medio di pressione sonora misurato durante il tempo di misura;

Livello di rumore ambientale (L_A): corrisponde alla quantità di rumore (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A) prodotta da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e

durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

E' il livello che si confronta con i valori limite assoluti di immissione e differenziali di immissione.

Livello di rumore residuo (L_R): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante sia essa una singola apparecchiatura o un insieme di macchinari.

Livello differenziale di rumore (L_D): differenza matematica tra il livello di rumore ambientale e il livello di rumore residuo: $L_A - L_R$.

I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 1

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (dalle ore 6 – alle ore 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (dalle ore 22 – alle ore 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Piano comunale di classificazione acustica: insieme di planimetrie raffiguranti il territorio comunale suddiviso in diverse aree a ciascuna delle quali, a seconda della destinazione d'uso, è assegnata una determinata classe acustica. Ad ogni classe acustica sono associati i valori limite di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*. Prende spunto dal Piano Regolatore Generale comunale che stabilisce le diverse destinazioni d'uso del territorio comunale. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento dal punto di vista acustico dell'ambiente e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Piani di risanamento acustico delle imprese: progetto redatto dalle imprese finalizzato alla riduzione del rumore derivante dall'esercizio dell'attività lavorativa.

Recettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività. Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L. 447/1995 e L.R. 52/2000.

Recettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: ogni attività il cui svolgimento prevede la diffusione di musica o voce dal vivo o tramite un apposito impianto. Si riporta a titolo esemplificativo un elenco di attività: concerti, serate musicali e teatrali, feste (popolari, beneficenza, fine anno scolastico, di partiti politici, inaugurazione di attività varie), manifestazioni cittadine tra-

dizionali, manifestazioni artistiche e culturali, manifestazioni promozionali/pubblicitarie, balli e discoteche all'aperto, cinema e teatri all'aperto, circhi, luna park, sagre, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, attività di intrattenimento e simili, comizi di propaganda elettorale e sindacale.

Sorgenti sonore fisse: citati all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L. 447/95: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore interne agli edifici: ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, ecc...

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti non elencate al punto precedente.

Tecnico Competente in Acustica Ambientale: ai sensi della L. 447/1995, art. 2, comma 6 è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. Sul sito internet di ciascuna regione italiana è pubblicato l'elenco aggiornato dei tecnici esperti in acustica ambientale abilitati dalla Regione medesima.

Unità di misura dell'intensità di rumore: decibel, indicato con dB.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione: si applicano all'interno degli ambienti abitativi (eccetto le aree classificate in classe VI) e stabiliscono la massima differenza ammessa tra il livello di rumore ambientale (con tutte le sorgenti in funzione) e il livello di rumore residuo (senza la specifica sorgente in funzione): valgono 5 dB(A) in periodo diurno e 3 dB(A) in periodo notturno.

◇ **Non si applicano alla rumorosità prodotta da:**

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- b) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- c) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

◇ **Non si applicano inoltre se:**

- » il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- » se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana.

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
 - a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.
2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Suono: semplificando al massimo si può dire che il suono è la sensazione percepita dall'orecchio umano determinata dalla vibrazione di un corpo che oscilla. Tale vibrazione si propaga nello spazio con una specifica frequenza, mediante lo spostamento della massa di aria che incontra strada facendo; raggiunto l'orecchio agisce su di esso comprimendolo, provocando cioè una differenza di pressione, la quale tramite un complesso meccanismo interno, crea la sensazione "uditiva".

Si dice pertanto che un livello di pressione sonora pari a 0 dB (pressione sonora di 20 microPascal) rappresenta il limite di udibilità umana mentre un livello di pressione sonora pari a 130 dB (pressione sonora di 63,4 Pascal) rappresenta la soglia di dolore dell'orecchio umano.

Tabella 2 – esempi di livelli di pressione sonora tipici

Livello in decibel dB(A)	Tipo di sorgente sonora
140	Aereo che decolla
120	Martello pneumatico
110	clacson
100	treno
90	fabbrica rumorosa
80	Tv ad alto volume
70	Ufficio rumoroso
60	Ambiente domestico
50	Conversazione a voce bassa
30-40	Fruscio delle foglie

ART. 5 - DESCRIZIONE CLASSI ACUSTICHE E RELATIVI VALORI LIMITE DI RUMOROSITA'

Si riporta di seguito l'elenco delle classi acustiche, come stabilito dal D.P.C.M. 14.11.1997, e la relativa descrizione:

classe I aree particolarmente protette

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...

classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

classe III aree di tipo misto

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

classe IV aree di intensa attività umana

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

classe V aree prevalentemente industriali

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

classe VI aree esclusivamente industriali

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Si riepilogano i valori limite di rumorosità, assegnati a ciascuna classe secondo il Piano di Classificazione Acustica vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 15.07.2014:

Tabella 3

classi di destinazione d'uso del territorio	valori limite di emissione	valori limite di emissione	valori limite assoluti di immissione	valori limite assoluti di immissione
	periodo diurno fascia oraria 06.00 -22.00	periodo notturno fascia oraria 22.00 -06.00	periodo diurno fascia oraria 06.00 -22.00	periodo notturno fascia oraria 22.00 -06.00
	unità di misura decibel	unità di misura decibel	unità di misura decibel	unità di misura decibel
classe I	45	35	50	40
classe II	50	40	55	45
classe III	55	45	60	50
classe IV	60	50	65	55
classe V	65	55	70	60
classe VI	65	65	70	70

ART. 6 – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/2000 le imprese produttive di beni o servizi sono tenute a presentare il piano di risanamento acustico nei seguenti casi:

1. entro sei mesi dalla modifica o dalla revisione del piano comunale di classificazione acustica, qualora le emissioni acustiche generate dall'attività non siano compatibili con i valori di rumorosità definiti dal suddetto piano comunale;
2. quando l'ente di controllo accerta il superamento dei valori limite di rumorosità.

Le imprese produttive soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico alla Provincia e per conoscenza al Comune.

La Provincia gestisce il Piano di Risanamento Acustico secondo le modalità previste dalla L.R. 52/2000.

Le imprese produttive che non sono soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia, trasmettono il Piano di Risanamento Acustico al Comune, che lo approva secondo le modalità previste dalla L.R. 52/2000.

TITOLO 2 - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995, dell'art. 5, comma 5, lettera d), dell'art. 9 della L.R. 52/2000 e della D.G.R. n. 24 - 4049 del 27 Giugno 2012, compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di rumorosità, per lo svolgimento delle attività a carattere temporaneo o stagionale o provvisorio che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi quali:

- i cantieri per la costruzione di edifici, di opere ed infrastrutture in genere, anche attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità;
- le attività di trattenimento, ricreative o di spettacolo svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, gestite da imprese, associazioni, gruppi e privati cittadini, esercitate in modo occasionale o a supporto dell'attività principale autorizzata;
- altre attività esercitate mediante l'impiego di impianti o attrezzature rumorose non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri;
- altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.

Come stabilito dalla D.G.R. n. 24 - 4049 del 27 Giugno 2012:

- le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno;
- le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le autorizzazioni al superamento dei valori limite di rumorosità sono distinte in autorizzazioni con istanza semplificata e in autorizzazioni con istanza ordinaria.

Le ditte/imprese devono presentare, al Comune, le proprie istanze per via telematica.

Eccezionalmente ed in presenza di comprovate ed idonee motivazioni, potrà essere ammessa la presentazione dell'istanza in forma cartacea, all'ufficio Protocollo Generale del Comune a mano o tramite posta ordinaria.

La normativa vigente prevede che sull'istanza di rilascio di qualsiasi tipo di autorizzazione e sul relativo provvedimento autorizzativo debba essere apposto un bollo di valore corrente. E' previsto inoltre il pagamento dei diritti di segreteria.

Eventuali esenzioni dovranno essere indicate nell'istanza, con i riferimenti di legge che ne danno diritto.

L'autorizzazione contiene l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro, prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

Le limitazioni di livello sonoro sono da intendersi in senso assoluto ed escludono sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale e dei valori limite differenziali di immissione.

Particolari deroghe potranno eventualmente essere concesse per i cantieri edili e simili che producano livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

Qualsiasi autorizzazione può essere revocata in caso di violazione delle condizioni d'esercizio dell'attività rumorosa da essa stabilite ed inoltre può essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'unica figura professionale, riconosciuta dalla legge (L. 447/1995, art. 2, comma 6), in grado di effettuare le misurazioni ed attestare il rispetto dei valori limite di rumorosità è il tecnico esperto in acustica ambientale.

Il Comune ha la facoltà di:

- a) prescrivere al titolare dell'autorizzazione, l'esecuzione delle opportune misurazioni fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumorosità prescritti, da affidare a sua cura e spese ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale;
- b) imporre, in casi particolari, specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa (come ad esempio nell'eventualità in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dello stesso edificio);
- c) imporre, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti particolari, al fine di ridurre l'inquinamento acustico;
- d) imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale;
- e) imporre specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela per lo svolgimento di attività rumorose in prossimità di aree di Classe I del Piano comunale di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili;
- f) autorizzare valori di rumorosità ed orari diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento per eccezionali e contingenti motivi documentati ed acquisito eventualmente il parere dell'A.R.P.A.;
- g) non concedere l'autorizzazione in caso di situazioni particolarmente critiche e al fine di garantire adeguata tutela alla popolazione esposta;
- h) in caso di mancato rispetto delle condizioni dettate dall'autorizzazione o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare l'autorizzazione concessa e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino ad avvenuto adeguamento alle suddette condizioni o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore;
- i) per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, conservare un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche;

ART. 8 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Sono autorizzate al superamento dei valori limite di rumorosità, senza l'obbligo di presentare alcuna richiesta o comunicazione le seguenti tipologie di cantiere:

1. i cantieri finalizzati al ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione del gas dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento volto al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
2. i cantieri di durata inferiore o uguale a 3 giorni feriali nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 Marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";
3. i cantieri di durata inferiore o uguale a 10 giorni anche non continuativi, in edifici esistenti, per lavori edili di ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, nel rispetto delle seguenti condizioni: l'impiego di utensili rumorosi o lo svolgimento di lavorazioni rumorose può avvenire nei giorni feriali tra le ore 8.00 e le ore 20.00; nei giorni festivi nelle fasce orarie 10.00 - 12.00 e 15.00 - 20.00. Le suddette attività devono essere sospese per minimo un'ora tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e l'uso continuativo di strumenti rumorosi non deve essere superiore ad un'ora, con sospensione di minimo mezz'ora;
4. i cantieri attivati in periodo notturno - tra le ore 22.00 e le ore 06.00 - per massimo due giorni consecutivi nel medesimo sito.

Per l'esercizio delle attività di cantiere potrà essere presentata, a seconda dei casi, l'istanza semplificata od ordinaria di autorizzazione.

Sono autorizzati con ISTANZA SEMPLIFICATA i cantieri che operano nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A - allestimento del cantiere in aree non assegnate alla Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- B - orario di attività compreso fra le ore 8.00 e le 20.00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12.00 e le 15.00;
- C - utilizzo di macchinari conformi alle direttive della Comunità Europea in materia di emissione acustica;
- D - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al valore limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 Marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*". Qualora non fosse assolutamente possibile contenere le emissioni sonore entro i valori di rumorosità sopraindicati, è consentito il limite di 85 dB(A) per non più di quattro ore complessive e non consecutive nelle fasce orarie 9.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00;
- E - immissioni sonore, da rispettare in caso di lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, non superiori al valore limite di 60 dB(A), misurato a finestre chiuse, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 20.00, inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora, secondo le modalità descritte nel D.M. 16 Marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";
- F - durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;

G - nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 22.00 e le ore 06.00, per non più di 5 giorni consecutivi, il valore limite delle immissioni sonore da rispettare in facciata agli edifici non superi i seguenti valori limite (inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora):

- classe I – 50 dB(A)
- classe II – 55 dB(A)
- classe III – 60 dB(A)
- classe IV – 65 dB(A)

L'istanza deve essere redatta in carta semplice e presentata, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo l'Allegato 2.

L'istanza di autorizzazione semplificata, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, deve riportare le seguenti informazioni ed allegati:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, A.R.P.A., ecc. ..) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;
- dichiarazione comprovante la conoscenza delle prescrizioni relative le modalità di svolgimento dell'attività di cantiere ed impegno all'osservanza delle medesime (vedi Allegato 3).

Sono autorizzati con ISTANZA ORDINARIA i cantieri che non ricadono nei casi precedenti.

L'istanza deve:

- essere redatta in carta legale con bollo di valore corrente e presentata almeno 15 giorni (quindici) prima dell'inizio dell'attività secondo l'Allegato 3;
- contenere, oltre a quanto specificato per l'istanza semplificata, una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale riguardante la stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti e la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Le condizioni generali di esercizio delle attività di cantiere sono le seguenti:

- gli orari di lavoro autorizzati sono di norma dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, con pausa di almeno 1 ora; al di fuori degli orari autorizzati potranno essere svolte attività che non siano fonte di disturbo, nel rispetto delle regole di buon comportamento e convivenza civile;
- le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle norme di omologazione e certificazione vigenti;
- le attrezzature rumorose dovranno essere collocate in posizioni tali da ridurre il disturbo arrecato al vicinato ed essere sottoposte a frequenti interventi di pulizia;
- se possibile, dovranno essere usati avvisatori di tipo luminoso anziché acustici;
- nell'uso degli attrezzi manuali dovranno essere osservati tutti gli accorgimenti e i comportamenti possibili al fine di ridurre il disturbo;
- dovrà essere impiegato ogni mezzo tecnologicamente ed economicamente adottabile per contenere le emissioni sonore come ad esempio la posa in opera di barriere antirumore mobili o schermature fonoassorbenti poste nella posizione più idonea o a protezione dei singoli macchinari;
- se possibile, dovrà essere evitato l'utilizzo simultaneo di macchinari particolarmente rumorosi;
- il funzionamento continuo delle attrezzature rumorose (es: martello pneumatico ecc...) non deve protrarsi per più di una ora consecutive e sospeso per almeno mezz'ora;
- le persone potenzialmente disturbate dall'attività del cantiere dovranno essere preventivamente informate, quando possibile, in merito alla durata dei lavori, gli orari e le modalità di intervento;
- i lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e delle prescrizioni impartite dal Comune;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, lavorazioni ed attrezzature utilizzate, limiti di immissione, accorgimenti per il contenimento del rumore, pena la revoca dell'autorizzazione al cantiere;
- l'attività è passibile di misurazione fonometrica da parte dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, la quale procederà nei termini di legge;
- fasce orarie più restrittive o più estese potranno essere approvate in casi giustificati da particolari esigenze;
- contestualmente alla presentazione della Denuncia di Inizio Lavori per il Permesso di Costruire o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) dovrà essere presentata la relativa istanza di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità, ordinaria o semplificata.

ART. 9 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le seguenti attività sono autorizzate al superamento dei valori limite di rumorosità, senza l'obbligo di presentare alcuna richiesta o comunicazione, fatti salvi i limiti specificatamente indicati nei diversi casi:

- a) gli spettacoli e le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09.00 e le ore 22.00;
- b) i luna park, i circhi, le giostrine che sostano nel territorio comunale per un massimo di trenta giorni continuativi, secondo gli orari stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune;

- c) la diffusione di musica durante le festività natalizie all'esterno degli esercizi commerciali, a partire dal 18 Dicembre fino al 06 Gennaio, esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 20.00, a condizione che non arrechi disturbo al vicinato;
- d) la diffusione di musica all'esterno e all'interno degli esercizi pubblici di ristorazione secondo i programmi delle manifestazioni definiti dall'Amministrazione comunale e le modalità di svolgimento successivamente definite dal Servizio Ambiente;
- e) gli eventi caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore fisse, anche di tipo ricorrente a cadenza annuale e per un massimo di 4 giorni continuativi e non, che si svolgono fino alle ore 24.00 (ad esempio: feste popolari, di beneficenza, di partiti politici, scolastiche, di propaganda religiosa, sagre, eventi sportivi, mercati, fiere, inaugurazione di attività varie, comizi elettorali e sindacali, manifestazioni cittadine tradizionali, manifestazioni artistiche e culturali, promozionali/pub - blicitarie, concerti). Qualora tali eventi si dovessero protrarre oltre le ore 24.00 dovrà essere inoltrata al Comune una comunicazione redatta secondo l'Allegato 1. Il Servizio competente, valutate le motivazioni addotte (di ordine sociale, culturale, tecnico-organizzativo, artistico ecc...), rilascerà il relativo nulla osta allo svolgimento della manifestazione.

Per lo svolgimento di spettacoli e di manifestazioni potrà essere presentata, a seconda dei casi, l'istanza semplificata od ordinaria di autorizzazione.

Sono autorizzate con ISTANZA SEMPLIFICATA le manifestazioni a carattere temporaneo che si svolgono nelle aree destinate a pubblico spettacolo individuate dal Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c della L.R. 52/2000, riportate sulle tavole del Piano comunale di Classificazione Acustica e riepilogate nell'elenco AREE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI, vedi Allegato 4, nel rispetto delle seguenti prescrizioni (previste dalla D.G.R. 24-4049 del 27.06.2012) :

- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 24.00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 Marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*";
- in ogni caso le sorgenti sonore non possono essere attivate, al di sopra dei limiti della classe, per più di otto ore al giorno;
- in prossimità delle scuole lo svolgimento delle manifestazioni è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Fa eccezione il complesso militare "Cittadella" presso il quale, data la collocazione rispetto al contesto cittadino nonché la conformazione della struttura medesima, è:

1. sempre consentito, previa comunicazione, lo svolgimento di eventi durante i quali è prevista la diffusione di musica, dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
2. consentito lo svolgimento di massimo trenta manifestazioni musicali nella fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 01.00.

Con istanza semplificata sono altresì autorizzati i pubblici esercizi che intendono svolgere eventi musicali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 24.00, per non più di due ore consecutive;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30

minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 Marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;

- immissioni sonore, da rispettare all'interno degli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 45 dB(A), inteso come livello equivalente misurato a finestre chiuse su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 Marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*.

L'istanza semplificata, redatta in carta semplice secondo l'Allegato 5, deve essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima dello spettacolo e riportare le seguenti informazioni ed allegati:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del titolare/legale rappresentante o del suo delegato (per le ditte/imprese) o organizzatore responsabile;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di privati cittadini;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, A.R.P.A, ecc. ..) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione;
- dichiarazione comprovante la conoscenza delle prescrizioni relative le modalità di svolgimento della manifestazione ed impegno all'osservanza delle medesime (vedi Allegato 6);

Sono autorizzate con ISTANZA ORDINARIA le attività che non ricadono nei casi precedenti.

L'istanza ordinaria, redatta in carta legale con bollo di valore corrente deve:

- essere presentata almeno 10 giorni lavorativi (dieci) prima dell'evento;
- essere predisposta secondo l'Allegato 7;
- contenere, oltre a quanto specificato per l'istanza semplificata, una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale riguardante la stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti e la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio ed infine la dichiarazione di conformità del documento alle disposizioni dettate dal presente articolo redatta secondo l'Allegato 8. La valutazione di impatto acustico ha validità massima di anni 3 (tre) partire dalla data di redazione della medesima e decade inevitabilmente nel caso in cui le modalità e le condizioni di svolgimento degli eventi musicali non corrispondano più a quanto illustrato nel suddetto documento

(ad esempio: sito, giorni e orario di svolgimento della manifestazione, impianto di diffusione sonora, tipologia di evento (karaoke, musica dal vivo, ecc...)

Lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni temporanee in ambiente esterno, è consentito alle seguenti condizioni:

1. termine entro le ore 24,00 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, salvo che questi ultimi coincidano con giorni prefestivi;
2. termine entro le ore 00,30 (del giorno successivo) nelle giornate di sabato e prefestivi;
3. possono essere autorizzate n. 2 serate a settimana per ciascun richiedente in riferimento al medesimo sito;
4. in caso di concomitanza di attività rumorose nel medesimo sito vedi articolo 11;
5. il Comune si riserva, in caso di richieste motivate ed in occasioni particolari, la discrezionalità di autorizzare orari e giornate diverse da quelli sopra specificate;
6. in caso di presenza nella medesima area di studio di ricettori aventi limiti di deroga differenti, devono essere rispettati tutti i limiti previsti;
7. i limiti massimi autorizzabili in deroga, intesi come livelli di pressione sonora in facciata all'edificio più esposto alla propagazione sonora dell'attività nel suo complesso, misurati su qualsiasi intervallo di trenta minuti, secondo le modalità del D.M. 16.03.1998, sono *:
 - a. 70 dB(A) per ricettori ubicati in classe II e III del Piano Comunale di Classificazione Acustica;
 - b. 75 dB(A) per i ricettori ubicati in classe IV e V del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - c. 80 dB(A) per i ricettori ubicati in classe VI del Piano Comunale di Classificazione Acustica;
 - d. per i ricettori sensibili ubicati in classe I, la cui fruizione risulta contemporanea agli orari previsti dall'attività rumorosa temporanea, è fatto divieto di superare 6,0 dB(A) di rumore differenziale a finestre aperte indipendentemente dai livelli di pressione sonora in facciata.

Lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni temporanee in ambiente interno, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta comunale 202/2014, è consentito alle seguenti condizioni:

1. entro le ore 24:00 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, salvo che questi ultimi coincidano con giorni prefestivi;
2. entro le ore 01:00 (del giorno successivo) nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi;
3. possono essere autorizzate n. 2 serate a settimana per ciascun richiedente in riferimento al medesimo sito;
4. in caso di concomitanza di attività rumorose nel medesimo sito vedere l'articolo 11;
5. il Comune si riserva, in caso di richieste motivate ed in occasioni particolari, la discrezionalità di autorizzare orari e giornate diverse da quelli sopra specificate;
6. in caso di presenza nella medesima area di studio di ricettori aventi limiti di deroga differenti, devono essere rispettati tutti i limiti previsti;
7. i limiti massimi autorizzabili in deroga, intesi come livello di rumore trasmesso attraverso il solaio di separazione e le pareti all'interno dell'edificio più esposto alla propagazione sonora dell'attività nel suo complesso, misurato su qualsiasi intervallo di trenta minuti a finestre chiuse, secondo le modalità del D.M. 16.03.1998, sono *:
 - a. 30 dB(A) per ricettori ubicati in classe II del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - b. 35 dB(A) per i ricettori ubicati in classe III del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - c. 40 dB(A) per i ricettori ubicati in classe IV del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - d. 45 dB(A) per i ricettori ubicati in classe V del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - e. 50 dB(A) per i ricettori ubicati in classe VI del Piano Comunale di classificazione acustica;
 - f. per i ricettori sensibili ubicati in classe I, la cui fruizione risulta contemporanea agli orari previsti dall'attività rumorosa temporanea, è fatto divieto di superare 6,0 dB(A) di rumore differenziale a finestre chiuse.

Le attrezzature e le sorgenti elettroacustiche impiegate nell'ambito dell'attività temporanea devono rispettare i livelli di taratura indicati nella valutazione previsionale di impatto acustico.

* vedi tabella 3 pag. 10

ART. 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione deve:

- al fine garantire il rispetto dei valori di rumorosità stabiliti per l'ambiente interno ed esterno durante lo svolgimento degli eventi, il titolare dell'autorizzazione deve dotarsi a seconda dei casi o delle necessità di:
 1. un misuratore di pressione sonora con display (tarato) collocato in prossimità dell'area ove si esibiscono gli artisti (baricentro acustico) e sempre attivo durante l'evento;
 2. un dispositivo limitatore, tarato da un tecnico esperto in acustica e sigillato con sistema antimanomissione; la conservazione della chiave del sistema antimanomissione del dispositivo limitatore è affidata all'intestatario dell'autorizzazione;
- il titolare dell'autorizzazione in deroga (sia in istanza semplificata, sia in istanza ordinaria) deve segnalare l'annullamento degli eventi (a causa di condizioni meteorologiche avverse ecc...) avvisando l'ufficio competente prima dell'orario di inizio dell'evento stesso, secondo le modalità indicate nell'autorizzazione in deroga.

In caso di mancato avviso nei tempi sopra stabiliti, l'evento si considera comunque effettuato e rientrerà nel computo del limite delle giornate anno;
- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di avvisi o pannelli informativi;
- impegnarsi con fatti concreti ed efficaci, anche attivando procedure specifiche, affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando in formato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc);
- detenere presso il luogo dove viene svolta l'attività rumorosa copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata al fine di poterla esibire al personale incaricato di eseguire i controlli.

ART. 11 - CASI PARTICOLARI eventi concomitanti, concessione patrocinio, eventi organizzati dal Comune

Nel caso in cui due pubblici esercizi posti, lungo la stessa via, ad una distanza inferiore di 150 metri l'uno dall'altro, intendano svolgere eventi musicali all'aperto, il numero massimo di manifestazioni autorizzabili in deroga ai valori limite di rumorosità sarà pari a 15 per ciascun esercizio.

Di norma, non è consentito lo svolgimento di eventi musicali concomitanti presso esercizi pubblici che distano tra loro meno di 150 metri in linea d'aria. In tal caso è facoltà del Comune imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico a salvaguardia del/dei ricettore/i

sensibili esposti ad entrambe le attività. Il Comune, tramite gli uffici competenti, si riserva la facoltà di valutare le richieste presentate (numero e frequenza degli eventi, giorni prescelti, tipo di evento, luogo, le problematiche sorte precedentemente alla data di presentazione dell'istanza) ed esprimersi in merito. Lo stesso dicasi in caso di eventi organizzati dal Comune e contemporaneamente da pubblici esercizi.

In caso di eventi patrocinati dal Comune l'inottemperanza al presente regolamento può comportare la decadenza dei benefici accordati.

ART. 12 - DEHORS

In conformità con i regolamenti comunali:

- *Regolamento per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors* approvato con Deliberazione del Consiglio comunale del 20.05.2009 n. 44 - *art. 11 Revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico*;
- *Regolamento per la disciplina e l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)* approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 18.02.2000 n. 18 e s.m.i. - *art. 30 Modifica, sospensione e revoca della concessione o autorizzazione*;

la concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata, sospesa o modificata secondo quanto stabilito dalle suddette disposizioni quando: gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente, qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

All'interno dei dehors collocati su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) la diffusione di musica può avvenire esclusivamente in via temporanea, in occasione degli eventi musicali autorizzati in deroga ai valori limite di rumorosità.

Nei dehors collocati all'interno di cortili condominiali, terrazzi e simili devono essere sempre rispettati i valori limite di rumorosità vigenti anche senza diffusione di musica.

ART. 13 - DISCOTECHHE

I locali di pubblico spettacolo, così come definiti ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come luoghi attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico devono esercitare l'attività di trattenimento danzante nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 447/1995, dalla L.R. 52/2000 in materia di valutazione previsionale di impatto acustico, nel rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti per la classe acustica nella quale sono collocati in base al Piano comunale di Classificazione Acustica e delle disposizioni dettate dal D.P.C.M. 215/1999.

Nel caso in cui tali locali esercitino la propria attività all'aperto, questi potranno usufruire dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per lo svolgimento di sole trenta serate nell'arco della stagione.

L'istanza di autorizzazione ordinaria dovrà essere presentata trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e contenere la valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 9 - 11616 del 02.02.2004. L'esercizio dell'attività potrà avvenire a condizione che presso i recettori sensibili individuati dal tecnico esperto in acustica, nella fascia oraria 22.00 – 06.00, venga rispettato il valore differenziale di immissione pari a 5 dB.

I cinema e i teatri devono rispettare le disposizioni dettate dalla L. 447/1995, dalla L.R. 52/2000 in materia di valutazione previsionale di impatto acustico e i valori limite di rumorosità stabiliti per la classe

acustica nella quale sono collocati in base al Piano comunale di Classificazione Acustica.

Nel caso in cui tali locali esercitino la propria attività all'aperto, questi potranno usufruire dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per lo svolgimento di sole trenta serate nell'arco della stagione.

TITOLO 3. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE SVOLTE ALL'APERTO

ART. 14 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA

In base all'art. 9, comma 3 della Legge Regionale 52/2000 per le attività all'aperto di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, i comuni con apposito regolamento possono stabilire deroghe ai valori limite di rumorosità, fissando orari e modalità di esecuzione di tali attività.

Le attività svolte all'aperto, non in sede fissa, di: igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, sono pertanto autorizzate in deroga ai valori limite di rumorosità.

La deroga non è applicabile agli impianti installati permanentemente.

L'azienda responsabile del servizio, in occasione di modifiche, deve presentare al Comune una relazione informativa inerente le modalità di esecuzione del servizio, dei mezzi impiegati, o dell'adozione di azioni di contenimento delle emissioni sonore.

Il Comune potrà chiedere e concordare, se necessario, la predisposizione di interventi di mitigazione acustica.

Il gestore del servizio è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici al fine di ridurre al minimo il disturbo, perseguendo l'obiettivo di migliorare progressivamente, dal punto di vista acustico, la qualità del servizio.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività devono essere conformi alle direttive comunitarie.

Nell'acquisto di macchinari deve essere opportunamente valutato l'impatto sonoro dei medesimi.

ART. 15 - MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE

Le attività svolte all'aperto relative la gestione e la manutenzione delle aree verdi pubbliche, condotte da operatori dei servizi pubblici o di imprese appaltatrici di opere o servizi pubblici, sono autorizzate in deroga ai valori limite di rumorosità.

In ogni caso i mezzi e i macchinari utilizzati devono essere conformi alle direttive della Comunità Europea. Nell'acquisto di macchinari deve essere opportunamente valutato l'impatto sonoro dei medesimi.

ART. 16 - MANUTENZIONE DI AREE VERDI PRIVATE

Le attività di pulizia e di manutenzione di terreni, giardini e spazi verdi privati, effettuate con macchine da giardinaggio, sono consentite alle seguenti condizioni:

- i macchinari utilizzati devono essere conformi alle normative della Comunità Europea;
- devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo ed in particolare in vicinanza di abitazioni;

- l'utilizzo dei macchinari rumorosi può avvenire tutti i giorni della settimana, nelle seguenti fasce orarie:

9.00 - 12.00 e 16.00 – 20.00 ;

- il funzionamento continuativo dei macchinari rumorosi non deve essere protratto oltre le due ore.

ART. 17 - ARTISTI DI STRADA

Per l'esercizio dell'attività di artista di strada si rimanda alla Legge Regionale 15 Luglio 2003 n. 17 e al Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Tali attività possono essere esercitate:

1. tra le ore 10.00 e le ore 22.00;
2. per non più di un'ora, nello stesso luogo, trascorsa la quale un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
3. mediante l'impiego di strumenti musicali eventualmente collegati a piccoli apparecchi per l'amplificazione del suono alimentati con batteria interna di limitata potenza (massimo 20-30 watt).

L'Amministrazione comunale potrà concedere deroghe ai limiti sopra indicati per casi espressamente individuati e motivati in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività ovvero vietare o ridurre temporaneamente l'arte di strada in determinate aree o spazi e/o negli orari sopra menzionati, anche con disposizione verbale degli organi di polizia, per ragioni ostative contingenti o per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblico interesse.

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

In caso di inosservanza del presente articolo, accertato il grave incomodo per la quiete pubblica ovvero nel caso di abuso nell'utilizzo degli strumenti musicali durante lo svolgimento di attività o mestieri di strada, si rimanda alle ipotesi di cui all'art. 659 del Codice Penale.

Inoltre in caso di violazione agli obblighi, divieti ovvero prescrizioni del presente articolo, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, si applicherà la sanzione amministrativa da €. 50,00 (cinquanta) a €. 500,00 (cinquecento) ed è sempre fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale nel caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dell'attività o in violazione delle prescrizioni eventualmente impartite.

ART. 18 - ATTIVITA' AGRICOLE

L'esercizio delle attività agricole stagionali o temporanee per la conduzione, la coltivazione e la silvicoltura dei fondi, deve essere praticato con l'ausilio di mezzi agricoli o attrezzi a motore conformi alle normative della Comunità Europea, non necessita di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità.

Devono comunque essere adottate tutte le misure atte a contenere il potenziale disturbo ed in particolare in vicinanza di abitazioni.

ART. 19 - ALTRE ATTIVITA'

Come previsto dalla D.G.R. n. 24-4049 del 27.06.2012 il Comune, secondo modalità da definire a seconda dei casi ed individuate secondo specifiche esigenze locali, può autorizzare lo svolgimento di altre

attività rumorose, a carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi, diverse da cantieri o spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'orario di esercizio, i giorni e i livelli sonori relativi l'esercizio delle attività in questione verranno stabiliti dal Servizio Ambiente in base alle esigenze operative e tecniche tenuto conto della necessità di tutelare la salute e l'ambiente.

Per l'esercizio di tali attività potrà essere presentata, a seconda dei casi, l'istanza semplificata od ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità.

Le ditte/imprese devono presentare, al Comune, le proprie istanze per via telematica, eccezionalmente ed in presenza di comprovate ed idonee motivazioni potrà essere ammessa la presentazione a mano all'ufficio Protocollo Generale del Comune o tramite posta ordinaria.

L'istanza semplificata sottoscritta dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), redatta in carta semplice secondo l'Allegato 9, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve comprendere i seguenti dati:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

L'istanza ordinaria, redatta in carta legale con bollo di valore corrente secondo l'Allegato 10, oltre a contenere quanto sopra specificato deve comprendere anche una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, inerente :

- la stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- la valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti, tenendo altresì conto del rumore legato alla concentrazione di persone, all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

TITOLO 4. IMPIANTI ED ATTREZZATURE RUMOROSE

ART. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI

All'esterno degli esercizi pubblici possono essere collocati altoparlanti o casse acustiche esclusivamente in via temporanea, in occasione degli eventi musicali autorizzati in deroga o in casi eccezionali come durante le festività natalizie; si richiama a tal proposito l'art. 48, comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana in base al quale sono sempre vietati l'installazione e l'uso di apparecchi sonori all'esterno degli edifici.

Il funzionamento degli impianti tecnologici posti a servizio di attività produttive, di servizio o commerciali deve rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, tranne in casi giustificati da specifiche esigenze tecniche.

ART. 21 - IMPIANTI TECNOLOGICI E SORGENTI SONORE INTERNE AGLI EDIFICI

Il presente articolo si applica agli impianti tecnologici citati nel D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", aventi funzionamento continuo o discontinuo, posti all'interno degli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici medesimi, quali: impianti di climatizzazione (riscaldamento, aerazione, raffrescamento, ventilazione), ascensori, montacarichi, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, cancelli automatici, portoni.

Gli impianti e le sorgenti in argomento devono:

1. rispettare i valori limite di rumorosità fissati dalla normativa vigente nei confronti dei recettori posti nell'ambiente esterno, indipendentemente dalla data di installazione;
2. rispettare quanto stabilito dal D.P.C.M. 05.12.1997 nei confronti di recettori posti all'interno del medesimo edificio all'interno del quale sono collocati. I valori limite di rumorosità stabiliti dalla norma citata si applicano nei seguenti casi:
 - impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05.12.1997;
 - modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05.12.1997; in tal caso il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

I valori limite previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997 non si applicano agli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto. Tuttavia, il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto di tali valori limite ed eventualmente di prescrivere l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico-economica, la riduzione delle emissioni sonore.

Tenuto conto che il criterio differenziale risulta applicabile unicamente ad una singola sorgente rumorosa, il Comune, nel caso in cui più sorgenti siano fonte di disturbo, si riserva la facoltà di applicare tale criterio all'insieme delle sorgenti.

Le sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, ecc... devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo.

Tali accorgimenti consistono in:

- manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);
- massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, ecc...).

Gli impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, possono essere installati in parti esterne agli edifici (cortili, balconi, pareti, coperture) nel rispetto:

- a) della tabella B del D.P.C.M. 05.12.1997;

- b) dei valori limite differenziali di immissione, diurni e notturni, di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 misurati presso i recettori più vicini;
- c) delle norme tecniche UNI.

Il disturbo arrecato al vicinato dall'utilizzo di elettrodomestici ed utensili, all'interno delle civili abitazioni, è normato dal Regolamento comunale di Polizia Urbana.

In quanto applicabili si richiamano i seguenti articoli del vigente REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA (vedi allegato):

Capo V° Quietè Pubblica

- art. 46 – Funzionamento di motori in case di abitazione;
- art. 47 – Rumori nelle abitazioni;
- art. 48 – Apparecchi sonori in luoghi pubblici o udibili dall'esterno;
- art. 49 – Saracinesche;
- art. 50 – Uso di strumenti sonori;
- art. 51 – Carico e scarico, trasporto di merci che causano rumori;
- art. 52 – Venditori e suonatori ambulanti;
- art. 53 – Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica;
- art. 54 – Campane.

ART. 22 - DISPOSITIVI ANTIGRANDINE E PER L'ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI

L'utilizzo dei dispositivi in oggetto è consentito alle seguenti condizioni:

- a) periodo di utilizzo compreso tra il 1 Aprile e il 30 Ottobre;
- b) distanza superiore a metri 500 dalle abitazioni, escluse quelli di proprietà degli utilizzatori;
- c) la bocca di sparo non deve essere rivolta verso le abitazioni;
- d) la frequenza degli spari deve essere superiore o pari a 5 minuti;
- e) l'attivazione è vietata dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

Previa presentazione di una specifica e motivata richiesta, comprensiva se necessario della valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico esperto in Acustica Ambientale, potranno essere stabilite differenti condizioni d'esercizio da quelle sopracitate.

La richiesta deve pervenire al Comune 10 (dieci) giorni, lavorativi, prima dell'inizio dell'attività.

ART. 23 - GRUPPI ELETTROGENI

I gruppi elettrogeni di emergenza devono essere insonorizzati quanto più possibile mediante ogni mezzo tecnologicamente ed economicamente adottabile per contenere le emissioni sonore.

La verifica del corretto funzionamento di tali apparecchiature potrà essere effettuata tutti i giorni della settimana, nelle seguenti fasce orarie:

9.00 - 12.00 e 16.00 – 20.00 ;

L'impiego, a fini produttivi o lavorativi che dir si voglia, di gruppi elettrogeni in zone del territorio comunale non servite dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica può avvenire esclusivamente nel rispetto dei vigenti valori limite di rumorosità e previa presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico.

TITOLO 5. INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO VEICOLARE

ART. 24 - INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO VEICOLARE

Le competenze del Comune in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso il Piano Urbano del Traffico ed i Piani di Risanamento previsti dal D.M. 29.11.2000 *“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*.

Ai fini della verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli questi devono essere sottoposti a controlli secondo le disposizioni del D.L.gs. 285/1992 *“Nuovo Codice della Strada”* per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici ad opera del Corpo di Polizia Municipale.

E' vietato mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso gli edifici a carattere abitativo, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22.00 – 6.00), per un intervallo di tempo superiore ai 5 minuti. Il regime sanzionatorio è precisato nel codice citato.

La prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali è attuata anche mediante l'applicazione del D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447”*.

La norma, ai sensi del *“Nuovo Codice della Strada”*, individua diverse tipologie di infrastrutture stradali, ognuna delle quali è provvista di una fascia territoriale di pertinenza acustica, caratterizzata da propri valori limite di rumorosità.

La norma stabilisce inoltre precisi valori limite di immissione, da misurare in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, validi per il solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. All'interno della fascia di pertinenza acustica delle strade classificate: URBANA DI QUARTIERE e LOCALE, di ampiezza pari a metri trenta, vale quanto stabilito dal Piano comunale di Classificazione Acustica.

La misura dell'intensità del rumore prodotto dal traffico veicolare è eseguita secondo quanto disposto dal D.M. 16 Marzo 1998.

Tabella 1

Valori limite di rumorosità per le infrastrutture di trasporto stradale ai sensi del D.P.R. 142/2004

STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri Ricettori	
			Periodo Diurno dB(A)	Periodo Notturno dB(A)	Periodo Diurno dB(A)	Periodo Notturno dB(A)
A – Autostrada		100	50	40	70	60
		150			65	55
B – extraurbana principale		100	50	40	70	60
		50			65	55

C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F – locale		30				

Tabella 2

**Valori limite di rumorosità per le infrastrutture di trasporto stradale ai sensi del D.P.R. 142/2004
(Strade di nuova realizzazione)**

Tipo di Strada (secondo il Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il D.M. 8/11/01 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (metri)	Scuole, Ospedali Case di Cura e di Riposo		Altri Ricettori	
			Periodo Diurno dB(A)	Periodo Notturno dB(A)	Periodo Diurno dB(A)	Periodo Notturno dB(A)
A – Autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55

	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 447/95			
F – locale	-	30				

TITOLO 6. ESPOSTI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 25 - ESPOSTI

L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è il Servizio Ambiente, il quale provvede in merito agli esposti inerenti a situazioni di disturbo acustico generati da attività connesse con la viabilità o industriali, artigianali, di servizi, professionali, commerciali o di intrattenimento. Non verranno pertanto accettati esposti inerenti a possibili disturbi acustici causati all'interno dello stesso edificio (ad esempio rumorosità eccessiva di vicini, ecc.) essendo questi disciplinati dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Codice Civile e dal Regolamento Condominiale eventualmente presente.

I cittadini possono quindi segnalare la presenza di un'attività o di un impianto rumoroso che provoca fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane.

Per le attività soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Provincia, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Provincia affinché venga avviato l'iter per le verifiche di competenza.

ART. 26 - CONTROLLI

Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, si avvale della Polizia Municipale, dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri soggetti incaricati di tali verifiche, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

ART. 27 - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Nel caso di attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, artigianali, commerciali o professionali, il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalle ordinanze comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1991, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Testo Unico degli Enti Locali.
2. In caso di violazioni commesse da attività produttive, artigianali, commerciali o professionali, il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981. Il Comune può ordinare la sospensione dell'attività rumorosa fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga concessa è punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00.
Il Comune, dopo aver accertato per due volte il mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità ordina la revoca dell'autorizzazione stessa e quindi la sospensione dell'attività rumorosa nonché, se necessario, l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo dell'impianto di diffusione sonora. Nel corso dell'anno non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni.

4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'*articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59*, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con ordinanza contingibile ed urgente, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica. La violazione dell'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
- Il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.
5. Il mancato rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/1995, dell'art. 17 della L.R. 52/2000 e della L. 689/1981.
6. Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione emanati ai sensi dell'art. 11 della L. 447/1995 e precisamente relativamente a:
- traffico ferroviario il *D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459*;
 - attività motoristiche il *D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304*;
 - traffico veicolare il *D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142*;
 - nonché delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia;
- è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81.

ART. 28 - ESCLUSIONI

Le sanzioni di cui all'articolo precedente non si applicano nei seguenti casi:

- a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti – vedi articolo Art. 21 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti rumorose;
- b) superamento dei limiti del D.P.C.M. 05.12.1997 per gli impianti tecnologici installati antecedentemente all'entrata in vigore di tale decreto;
- c) durante il periodo di risanamento stabilito nei Piani di Risanamento Acustico delle imprese produttive di beni o servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, di competenza comunale.

TITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 - FONDO COMUNALE

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L. 447/1995, è destinato a costituire un fondo con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalità (prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'art. 4 della L. 447/1995 indicate all'art. 1, comma 1 della L.R. 52/2000, così come indicato all'art. 17 della medesima legge regionale, con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza comunale, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'A.R.P.A.

ART. 30 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali, gli atti e i provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia o con esso incompatibili che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento, in particolare gli articoli 44, 45, 55 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

ART. 31 - ALLEGATI

Gli allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento, possono pertanto essere modificati con atto dirigenziale.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - Comunicazione manifestazione temporanea
- ALLEGATO 2 - Istanza semplificata di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per cantieri
- ALLEGATO 3 - Dichiarazione comprovante la conoscenza delle prescrizioni relative le modalità di svolgimento della manifestazione ed impegno all'osservanza delle medesime
- ALLEGATO 4 - Istanza ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per cantieri
- ALLEGATO 5 - Elenco delle aree destinate a pubblico spettacolo
- ALLEGATO 6 - Istanza semplificata di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per spettacoli o manifestazioni temporanee
- ALLEGATO 7 - Dichiarazione comprovante la conoscenza delle prescrizioni relative le modalità di svolgimento della manifestazione ed impegno all'osservanza delle medesime
- ALLEGATO 8 - Istanza ordinaria di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per spettacoli o manifestazioni temporanee
- ALLEGATO 9 - Dichiarazione di conformità della valutazione previsionale di impatto acustico alle prescrizioni di cui all'art. 9 del Regolamento comunale per l'Esercizio delle Attività Rumorose
- ALLEGATO 10 - Istanza semplificata di autorizzazione in deroga ai valori limite di rumorosità per attività varie
- ALLEGATO 11 - Istanza di autorizzazione ordinaria in deroga ai valori limite di rumorosità per attività varie
- ALLEGATO 12 - Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011 Allegato B
- ALLEGATO 13 - Art. 659 del Codice Penale e art. 844 del Codice Civile